



Città di Portogruaro

Provincia di Venezia

**REGOLAMENTO COMUNALE PER LA
GESTIONE DEGLI STRUMENTI DI
FINANZIAMENTO CONNESSI A
ECONOMIE DI BILANCIO**

Approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n° 143 del 16.12.2008

INDICE

I - NORME GENERALI

Art.1 - Oggetto e finalità

II - SPONSORIZZAZIONI

Art.2 - Contenuti delle sponsorizzazioni - destinatari

Art.3 - Definizioni

Art.4 - Individuazione delle iniziative di sponsorizzazione

Art.5 - Procedura di sponsorizzazione e scelta degli sponsor

Art.6 - Diritto di rifiuto delle sponsorizzazioni

Art.7 - Contratto di sponsorizzazione

Art.8 - Criteri di qualificazione dei risparmi di spesa e relativo utilizzo

Art.9 - Pagamenti e aspetti fiscali

Art.10 - Cessione, recesso e risoluzione del contratto

Art.11 - Verifiche e controlli

Art.12 - Riserva organizzativa in materia di sponsorizzazioni

III - ACCORDI DI COLLABORAZIONE

Art.13 - Contenuti degli accordi di collaborazione - destinatari

Art.14 - Individuazione delle iniziative di collaborazione - scelta dei soggetti collaboranti - accordo

Art.15 - Criteri di qualificazione dei risparmi di spesa e relativo utilizzo

Art.16 - Variazioni di rapporto – Verifiche e controlli

IV - CONSULENZE E SERVIZI AGGIUNTIVI

Art.17 - Contenuti e destinatari

Art.18 - Procedura per la fornitura di consulenze e servizi in convenzione

Art.19 - Diritto di rifiuto della fornitura di consulenze e dell'erogazione di beni e servizi

Art.20 - Criteri di qualificazione delle economie di gestione e relativo utilizzo

V - CONTRIBUTI DELL'UTENZA

Art.21 - Contenuti e destinatari

Art.22 - Procedure per la fornitura di servizi a tariffa

Art.23 - Criteri di qualificazione delle economie di gestione e relativo utilizzo

VI - NORME FINALI

Art.24 - Trattamento dei dati personali

Art.25 - Rinvio

I - NORME GENERALI

Art.1 - Oggetto e finalità

Il Presente regolamento disciplina gli strumenti di finanziamento derivanti da sponsorizzazioni e accordi di collaborazione, da consulenze e servizi, da contributi dell'utenza, in attuazione delle disposizioni contenute nell'art 43 della Legge n.449/1997 e nell'art.119 del D.Lgs.267/2000, allo scopo di realizzare le condizioni e gli strumenti normativi necessari per una corretta gestione dei medesimi strumenti di finanziamento nel rispetto dei criteri di efficienza, efficacia e trasparenza dell'azione amministrativa.

Gli strumenti di finanziamento di cui al comma 1 che precede sono finalizzati a favorire l'innovazione dell'organizzazione amministrativa, realizzare maggiori economie e migliorare la qualità dei servizi prestati.

II - SPONSORIZZAZIONI

Art.2 - Contenuti delle sponsorizzazioni - destinatari

1. I contratti di sponsorizzazione sono attivati con soggetti privati ed associazioni senza fini di lucro costituite con atto notarile, per realizzare o acquisire a titolo totalmente o parzialmente gratuito interventi, servizi, prestazioni, beni o attività inseriti nei programmi di spesa ordinari con il conseguimento dei corrispondenti risparmi; devono essere diretti al perseguimento di interessi pubblici e devono escludere forme di conflitto di interessi tra l'attività pubblica e quella privata.
2. Il risultato della sponsorizzazione si concretizza nella realizzazione di una economia di bilancio totale o parziale, in relazione alla totale o parziale acquisizione, senza oneri per l'ente, del previsto risultato da parte dello sponsor.
3. L'Amministrazione può ricorrere a forme di sponsorizzazione in relazione ad attività culturali di differente tipologia, ad attività sportive, ad attività di promozione, valorizzazione o manutenzione del patrimonio comunale, dell'assetto urbano o ad altre attività di rilevante interesse pubblico.
4. In relazione a particolari manifestazioni od iniziative culturali collegate alla promozione e alla valorizzazione della città, l'Amministrazione può assumere anche la veste di sponsor, fermo restando che ciò dovrà avvenire nel rispetto del principio di neutralità dell'azione amministrativa.

Art.3 - Definizioni

1. Ai fini del presente Regolamento e con riferimento ai commi 1 e 2 dell'art.43 della L.449/1997 e successive modificazioni e integrazioni si intende:

- a) per "contratto di sponsorizzazione": un contratto mediante il quale il Comune (sponsee) offre, nell'ambito delle proprie iniziative, ad un terzo (sponsor), che si obbliga a pagare un determinato corrispettivo, la possibilità di pubblicizzare, in appositi e predeterminati spazi, il proprio nome, logo, marchio, prodotti, ecc., dello sponsor;
- b) per "sponsorizzazione": ogni contributo in beni o servizi, danaro od ogni altra utilità proveniente da terzi allo scopo di promuovere il loro nome, marchi, attività, prodotti, ecc., ovvero conseguire una proiezione positiva di ritorno e quindi un beneficio d'immagine;
- c) per "sponsor": ai sensi dell'art.119 del sopracitato T.U.E.L., il soggetto privato (persona fisica o giuridica) o il soggetto pubblico che intende stipulare un contratto di sponsorizzazione con il Comune;
- d) per "spazio pubblicitario": lo spazio fisico o il supporto di veicolazione delle informazioni di volta in volta messe a disposizione dal Comune per la pubblicità dello sponsor.

Art.4 - Individuazione delle iniziative di sponsorizzazione

1. Le iniziative da sponsorizzare attengono prioritariamente all'ambito degli obiettivi del PEG assegnati a ciascun Responsabile o anche, nel corso dell'anno, ad ulteriori servizi su indirizzo della Giunta comunale.
2. Il ricorso al finanziamento attraverso le sponsorizzazioni interessa principalmente le iniziative, i progetti, le attività di cui all'art.2, sia gestiti direttamente dal Comune sia gestiti e/o organizzati da organismi o associazioni con le quali il Comune, in diverse forme, collabora.

Art.5 - Procedura di sponsorizzazione e scelta degli sponsor

1. La scelta dello sponsor è, di norma, preceduta dalla pubblicazione di apposito avviso e viene effettuata mediante applicazione dei seguenti criteri prioritari:
 - a) maggior utilità tecnico - economica complessiva della proposta;
 - b) importo della sponsorizzazione;
 - c) soggetto che ha già sponsorizzato in passato l'iniziativa o la manifestazione di cui trattasi;
2. All'avviso di sponsorizzazione è data pubblicità mediante pubblicazione all'Albo Pretorio, inserimento nel sito internet del Comune, invio alle associazioni di categoria e/o in altre forme ritenute di volta in volta più convenienti per una maggiore conoscenza e partecipazione.
3. L'avviso deve contenere, in particolare, i seguenti dati:
 - a) l'oggetto della sponsorizzazione e i conseguenti obblighi dello sponsor, secondo i contenuti dello specifico progetto di sponsorizzazione;
 - b) l'esatta determinazione dell'offerta per lo spazio pubblicitario;
 - c) le modalità e i termini di presentazione dell'offerta di sponsorizzazione.
4. L'offerta deve essere presentata in forma scritta e, di regola, indica:
 - a) il bene, il servizio, la prestazione, l'attività o la manifestazione che si intende sponsorizzare;
 - b) l'accettazione delle condizioni previste nello schema di contratto di sponsorizzazione.
5. L'offerta deve essere accompagnata dalle seguenti autocertificazioni attestanti:
 - a) per le persone fisiche:
 - l'inesistenza delle condizioni di incapacità a contrattare con la pubblica amministrazione e di ogni altra situazione considerata dalla legge pregiudizievole o limitativa della capacità contrattuale;
 - l'inesistenza di impedimenti derivanti dalla sottoposizione a misure cautelari antimafia;
 - l'inesistenza di procedure concorsuali o fallimentari (solo se imprese);
 - la non appartenenza ad organizzazioni di natura politica, sindacale, filosofica o religiosa;
 - l'inesistenza di contenziosi o conflitti di natura giudiziaria con l'Amministrazione comunale.
 - b) per le persone giuridiche:
 - oltre alle autocertificazioni sopra elencate riferite ai soggetti muniti di potere di rappresentanza, deve essere attestato il nominativo del legale rappresentante o dei legali rappresentanti.
6. L'offerta deve, inoltre, contenere l'impegno ad assumere tutte le responsabilità e gli adempimenti inerenti e conseguenti al messaggio pubblicitario e alle relative autorizzazioni.
7. I modelli per la presentazione dell'offerta sono predisposti dai competenti uffici comunali e allegati all'avviso di sponsorizzazione.
8. Le offerte di sponsorizzazione sono valutate dal Responsabile della Struttura competente nel rispetto dei criteri definiti al precedente comma.
9. Il contratto di sponsorizzazione è sottoscritto dallo sponsor e dal Responsabile della Struttura interessato; con il contratto di sponsorizzazione viene anche autorizzata la utilizzazione dello "spazio pubblicitario" espressamente indicato nel progetto.
10. Le sponsorizzazioni potranno anche essere reperite dal Comune con procedimenti semplificati consistenti anche in comunicazioni a ditte o a soggetti privati interessati, a seconda del tipo di manifestazione, di servizio o di attività, nel rispetto del criterio di trasparenza e par condicio, anche in analogia alla disciplina sui contratti pubblici.

Art.6 - Diritto di rifiuto delle sponsorizzazioni

1. Le sponsorizzazioni e gli strumenti attuativi delle stesse non devono essere in contrasto con prescrizioni di legge o regolamenti.
2. L'amministrazione comunale, a suo insindacabile giudizio, si riserva di rifiutare qualsiasi sponsorizzazione qualora:
 - a) ritenga che possa derivare un conflitto di interesse tra l'attività pubblica e quella privata;
 - b) ravvisi nel messaggio pubblicitario un possibile pregiudizio o danno alla sua immagine o alle proprie iniziative;
 - c) la reputi inaccettabile per motivi di inopportunità generale;
 - d) la ditta proponente abbia in atto contenziosi o conflitti di natura giuridica con l'Amministrazione comunale.
3. Sono in ogni caso escluse le sponsorizzazioni riguardanti:
 - a) propaganda di natura politica-partitica, sindacale, filosofica o religiosa;

- b) pubblicità diretta o collegata alla produzione o distribuzione di tabacco, prodotti alcolici, materiale pornografico o a sfondo sessuale;
- c) messaggi offensivi, incluse le espressioni di fanatismo, razzismo, odio o minaccia;
- d) qualsiasi messaggio pubblicitario che lo sponsor associ all'iniziativa intrapresa dovrà essere conforme al Codice di Autodisciplina Pubblicitaria assunto nella sua ultima versione disponibile.

Art.7 - Contratto di sponsorizzazione

1. I contratti di sponsorizzazione possono essere conclusi con soggetti privati e associazioni senza fini di lucro costituite con atto notarile.
2. La gestione della sponsorizzazione viene regolata mediante sottoscrizione di un apposito contratto nel quale sono, in particolare, stabiliti:
 - a) il diritto dello sponsor alla utilizzazione dello spazio pubblicitario;
 - b) la durata del contratto di sponsorizzazione;
 - c) gli obblighi assunti a carico dello sponsor e dello sponsee;
 - d) le clausole di tutela rispetto alle eventuali inadempienze.
3. L'Amministrazione comunale si impegna a pubblicizzare il logo/marchio/messaggio/ ecc. pubblicitario dello sponsor mediante:
 - a) inserzione dello stesso sul materiale pubblicitario relativo all'intervento, con modalità tali da evidenziare il sostegno reso dallo sponsor all'iniziativa;
 - b) organizzare iniziative di informazione rivolte alla diffusione della conoscenza relativamente all'attivazione, sviluppo e risultati dell'iniziativa nella quale sia assicurata evidenza al supporto dello sponsor. Nel caso di pubblicità per via telematica verranno concordate con lo sponsor precise modalità operative;
 - c) predisposizione di spazi pubblicitari all'interno dei luoghi/siti di intervento ove pubblicizzare l'iniziativa e il logo/marchio/messaggio/ ecc. caratteristico della Parte.
4. L'Amministrazione comunale si riserva di volta in volta di individuare le modalità da attivarsi in relazione all'importanza ed al valore dell'iniziativa così come di commisurare il rapporto tra beneficio d'immagine ricevuto e valore economico di partecipazione alla stessa

Art.8 - Criteri di qualificazione dei risparmi di spesa e relativo utilizzo

1. Sono considerate risparmi di spesa le somme di denaro introitate dagli sponsor o le somme previste nei capitoli interessati alla sponsorizzazione che risultano non utilizzate a seguito della stipula del relativo contratto, al netto dell'IVA.
2. I risparmi di spesa di cui al comma 1) sono utilizzati secondo gli indirizzi definiti annualmente dalla Giunta Comunale per le seguenti finalità:
 - a) Una quota pari almeno al 50% costituisce economia di bilancio;
 - b) La restante quota, e dunque fino ad un massimo del 50%, può essere destinata alle risorse decentrate ai sensi dell'art.15 comma 1 lett. d) del CCNL 01/04/99 e successive modificazioni ed integrazioni.

Art.9 - Pagamenti e aspetti fiscali

1. Il valore della fatturazione per la "sponsorizzazione" corrisponde all'importo definito nel contratto, con applicazione IVA ad aliquota del 20% ed è correlata alla promozione dell'immagine dello sponsor ("spazio pubblicitario") così come definito nel contratto medesimo.
2. L'esposizione dei cartelli è soggetta all'applicazione dell'imposta comunale sulla pubblicità e/o occupazione del suolo pubblico, che verrà riscossa direttamente dal Concessionario del Servizio per conto del Comune.
3. Tutte le spese, le imposte, le tasse dipendenti e conseguenti alla convenzione devono essere a carico della Parte.

Art.10 - Cessione, recesso e risoluzione del contratto

1. E' vietata la cessione, anche parziale, del contratto. La cessione si configura anche nel caso in cui lo sponsor venga incorporata in altra azienda, nel caso di cessione d'azienda o di ramo d'azienda e negli altri casi in cui lo sponsor sia oggetto di atti di trasformazione a seguito dei quali perda la propria identità giuridica. E' altresì fatto divieto dello sponsor di associare il proprio logo, marchi, ecc., a quello del Comune per fini pubblicitari diversi da quelli previsti nei singoli contratti di sponsorizzazione.

2. Lo sponsee si riserva comunque la facoltà di recesso unilaterale del contratto (art. 1671 C.C.) con preavviso di almeno 60 giorni e la facoltà di risoluzione per gravi inadempienze contrattuali (art. 1456 C.C.) annoverando tra queste il mancato rispetto degli adempimenti in materia di sicurezza sui luoghi di lavoro (D.Lgs. n° 81/2008).
3. In caso di risoluzione del contratto è altresì facoltà dell'Amministrazione di chiedere il pagamento a titolo di indennizzo di un importo pari al 15% dell'importo del contratto stesso.

Art.11 - Verifiche e controlli

1. Le "sponsorizzazioni" sono soggette a periodiche verifiche da parte della Struttura comunale competente per materia, al fine di accertare l'attuazione degli adempimenti convenuti, per i contenuti tecnici, quantitativi e qualitativi.
2. Le difformità emerse in sede di verifica devono essere tempestivamente notificate allo sponsor. La notifica e la eventuale diffida producono gli effetti previsti nel contratto.
3. L'Amministrazione comunale è sollevata da qualsiasi responsabilità civile o penale in ordine alle attività inerenti l'organizzazione/realizzazione dell'iniziativa oggetto del contratto.

Art.12 - Riserva organizzativa in materia di sponsorizzazioni

1. La gestione delle sponsorizzazioni è effettuata direttamente dalla amministrazione comunale secondo la disciplina del presente regolamento.
2. E' tuttavia facoltà del Comune, qualora lo ritenga più conveniente sotto il profilo organizzativo, economico e funzionale, affidare in convenzione l'incarico per il reperimento delle sponsorizzazioni ad agenzie specializzate nel campo pubblicitario.

III - ACCORDI DI COLLABORAZIONE

Art.13 - Contenuti degli accordi di collaborazione - destinatari

1. Gli accordi di collaborazione sono attivati con privati ed associazioni per realizzare o acquisire a titolo totalmente o parzialmente gratuito interventi, servizi, prestazioni, beni o attività inseriti nei programmi di spesa ordinari con il conseguimento dei corrispondenti risparmi; devono essere diretti al perseguimento di interessi pubblici e devono escludere forme di conflitto di interessi tra l'attività pubblica e quella privata.
2. Ai fini del presente Regolamento e con riferimento ai commi 1 e 2 dell'art.43 della L.449/1997 e successive modificazioni e integrazioni, per "accordo di collaborazione" si intende un negozio giuridico bilaterale o plurilaterale mediante il quale vengono regolate le forme e le modalità di coinvolgimento e collaborazione tra il Comune e soggetti terzi nella ideazione e/o realizzazione delle iniziative di cui al comma 1 che precede. Sempre ai fini del presente Regolamento, per "soggetti terzi" devono intendersi associazioni, senza fini di lucro, costituite con atto notarile o comunque soggetti privati, normalmente nell'ambito del c.d. Terzo Settore, e le attività oggetto di collaborazione possono riguardare la promozione e la valorizzazione di interessi di rilievo pubblico, a titolo esemplificativo nel campo dell'assistenza, della cultura, dello sport, della ricerca e dello sviluppo socio-economico del territorio.

Art.14 - Individuazione delle iniziative di collaborazione - scelta dei soggetti collaboranti - accordo

1. Le iniziative e le attività da realizzare mediante accordi di collaborazione attengo prioritariamente all'ambito degli obiettivi del PEG assegnati a ciascun Responsabile o anche, nel corso dell'anno, ad ulteriori servizi su indirizzo della Giunta comunale.
2. La scelta dei soggetti collaboranti avviene nel rispetto della vigente normativa in materia di acquisizione di beni e servizi, ove applicabile, e, se esistenti, di specifiche norme di settore, comunque secondo i principi di trasparenza, efficacia ed efficienza.
3. Gli accordi di collaborazione devono essere formalizzati mediante apposita convenzione, contenente almeno le seguenti indicazioni:
 - oggetto della prestazione/ descrizione delle attività;
 - durata del rapporto;
 - eventuali corrispettivi dovuti;
 - responsabilità ed impegni reciproci;
 - possibili cause di risoluzione del rapporto;

- modalità per la definizione delle controversie e indicazione del foro competente per la risoluzione delle stesse;
 - clausole di tutela in caso di inadempienza;
 - onere delle spese di redazione del contratto, di bollo e di registrazione.
4. Resta salva la possibilità di provvedere mediante determinazione che terrà luogo di contratto, ferme restando eventuali diverse previsioni normative.

Art.15 - Criteri di qualificazione dei risparmi di spesa e relativo utilizzo

1. Sono considerate risparmi di spesa la differenza tra quanto speso per un determinato bene, servizio, attività o utilità conseguita utilizzando lo strumento della collaborazione e quanto si sarebbe speso ricorrendo invece a soggetti che svolgono le medesime attività con finalità commerciale o comunque lucrativa. Tale seconda spesa va determinata, secondo criteri di ragionevolezza, ricorrendo a indagini di mercato e/o valutazione economica delle attività con riferimento ai medesimi o comparabili beni/servizi oppure, se possibile, facendo riferimento ai costi sostenuti in precedenti esercizi per lo svolgimento delle medesime attività.
2. I risparmi di spesa di cui al comma 1) sono utilizzati secondo gli indirizzi definiti annualmente dalla Giunta Comunale per le seguenti finalità:
 - a) Una quota pari almeno al 50% costituisce economia di bilancio;
 - b) La restante quota, e dunque fino ad un massimo del 50%, può essere destinata alle risorse decentrate ai sensi dell'art.15 comma 1 lett. d) del CCNL 01/04/99 e successive modificazioni ed integrazioni.

Art.16 - Variazioni di rapporto – Verifiche e controlli

1. E' vietata la cessione, anche parziale, dell'accordo di collaborazione. Gli "accordi di collaborazione" sono soggetti a periodiche verifiche da parte della Struttura comunale competente per materia, al fine di accertare l'attuazione degli adempimenti convenuti, per i contenuti tecnici, quantitativi e qualitativi.
2. Le difformità emerse in sede di verifica devono essere tempestivamente notificate al collaborante. La notifica e la eventuale diffida producono gli effetti previsti nell'accordo.
3. L'Amministrazione comunale è sollevata da qualsiasi responsabilità civile o penale in ordine alle attività inerenti l'organizzazione/realizzazione dell'iniziativa oggetto dell'accordo.

IV - CONSULENZE E SERVIZI AGGIUNTIVI

Art.17 - Contenuti e destinatari

1. Ai fini del presente Regolamento e con riferimento al comma 3 dell'art.43 della L.449/1997 e successive modificazioni e integrazioni, le convenzioni per la fornitura di consulenze e servizi consistono in negozi giuridici in forza dei quali il Comune eroga a titolo oneroso, in favore di soggetti sia pubblici che privati, consulenze o servizi aggiuntivi rispetto a quelli ordinariamente dovuti.

Art.18 - Procedura per la fornitura di consulenze e servizi in convenzione

1. Al fine di facilitarne la conoscenza e l'utilizzo, le prestazioni consulenziali e i servizi aggiuntivi, forniti a titolo oneroso, possono essere pubblicizzati con le forme ritenute di volta in volta più convenienti, tra le quali vi può essere anche l'affissione all'Albo pretorio del Comune e la pubblicazione sul sito internet istituzionale.
2. Possono stipularsi due forme di convenzione:
 - convenzione per prestazioni plurime: convenzione di durata annuale o pluriennale mediante la quale un soggetto pubblico o privato dietro pagamento di un corrispettivo acquista il diritto di usufruire di una serie di prestazioni specificate nella convenzione stessa;
 - convenzione per prestazione singola: convenzione con un soggetto pubblico o privato avente ad oggetto la fornitura di una singola consulenza o servizio dietro pagamento di un corrispettivo.
3. La convenzione deve regolare almeno i seguenti aspetti:
 - oggetto della prestazione;
 - durata della convenzione;
 - importo del corrispettivo dovuto da parte del destinatario della prestazione;
 - responsabilità ed impegni reciproci;
 - possibili cause di risoluzione della convenzione;

- modalità per la definizione delle controversie e indicazione del foro competente per la risoluzione delle stesse;
 - clausole di tutela in caso di inadempienza;
 - onere delle spese di redazione del contratto, di bollo e di registrazione.
4. I corrispettivi per la fornitura di consulenze e per l'erogazione di servizi verranno stabiliti dalla Giunta, su proposta del Responsabile della struttura interessata tenendo anche conto del tipo e della complessità della prestazione richiesta nonché dei costi diretti e indiretti da sostenere.

Art.19 - Diritto di rifiuto della fornitura di consulenze e dell'erogazione di beni e servizi

1. L'Amministrazione comunale, a suo insindacabile giudizio, si riserva di rifiutare qualsiasi fornitura di consulenze ed erogazione di beni e servizi qualora:
- a) ritenga che essi possano essere usati per fini in contrasto con la legge;
 - b) vengano ad intervenire situazioni che rendano impossibile l'impiego del personale comunale nell'attività proposta o richiesta;
 - c) il soggetto richiedente risulti inadempiente al pagamento di convenzioni precedentemente stipulate.

Art.20 - Criteri di qualificazione delle economie di gestione e relativo utilizzo

1. Per economia di gestione si intende l'utile netto, da considerare quale differenza tra l'ammontare del corrispettivo ricevuto e l'ammontare dei costi sostenuti per la realizzazione delle relative attività, ivi compresi i costi del personale impiegato nelle attività medesime.
2. Le economie di gestione di cui al comma 1) sono utilizzate secondo gli indirizzi definiti annualmente dalla Giunta Comunale per le seguenti finalità:
- a) Una quota pari almeno al 50% costituisce economia di bilancio;
 - b) La restante quota, e dunque fino ad un massimo del 50%, può essere destinata alle risorse decentrate ai sensi dell'art.15 comma 1 lett. d) del CCNL 01/04/99 e successive modificazioni ed integrazioni.

V - CONTRIBUTI DELL'UTENZA

Art.21 - Contenuti e destinatari

1. Ai fini del presente Regolamento e con riferimento al comma 4 dell'art.43 della L.449/1997 e successive modificazioni e integrazioni, i contributi dell'utenza consistono nelle somme corrisposte da terzi paganti per prestazioni relative a servizi pubblici non essenziali o, comunque, non connesse a garanzia di diritti fondamentali.

Art.22 - Procedure per la fornitura di servizi a tariffa

1. Al fine di facilitare la conoscenza delle condizioni alle quali l'utenza può usufruire delle prestazioni di cui ai commi precedenti, le prestazioni soggette a contributo e le relative tariffe sono adeguatamente pubblicizzate con le forme ritenute di volta in volta più convenienti, tra le quali vi può essere anche l'affissione all'Albo pretorio del Comune e la pubblicazione sul sito internet istituzionale.
2. Le prestazioni erogabili all'utenza per le quali può richiedersi un contributo, tenuto anche conto di quanto prevede la Direttiva P.C.M. 20 dicembre 1999, sono le seguenti:
- a) riproduzioni di documenti di archivio, destinate dai privati, e da soggetti operanti come tali, a fini commerciali, qualunque sia il supporto di documentazione: foto a colori, foto in bianco e nero, film o altro;
 - b) copie ed estratti di documenti di archivio effettuate per ragioni non di studio;
 - c) commercializzazione di volumi, dispense, studi e ricerche ed altre opere dell'ingegno, allorché l'amministrazione sia titolare del diritto di autore, in esecuzione di contratti da stipulare volta per volta;
 - d) ricerche effettuate su richiesta di privati, con esclusione di quelle svolte per motivi istituzionali e per la tutela di situazioni giuridicamente rilevanti. Il contributo, che deve essere corrisposto anche in caso di esito negativo della ricerca, è individuato in misura proporzionale alle ore di lavoro impiegato, sulla base della retribuzione oraria lorda del personale addetto;
 - e) prestito di documenti, opere, beni e materiali per esposizioni realizzate da soggetti privati, o operanti come tali, a fini commerciali. Il contributo è individuato in misura direttamente proporzionale al numero dei pezzi concessi in prestito e agli introiti;

f) accesso a informazioni e documenti contenuti in banche dati. Il contributo è determinato per ogni singola richiesta o accesso oppure mediante canone annuo. È comunque gratuito l'accesso alle banche dati finalizzate al funzionamento dello sportello unico per le attività produttive di cui al decreto del Presidente della Repubblica 20 ottobre 1998, n.447. L'accesso è sempre gratuito per le pubbliche amministrazioni;

g) rilascio di fotocopie richieste da utenti esterni o da personale dell'Ente per ragioni non d'ufficio;

h) concessione del patrocinio per manifestazioni di carattere prevalentemente commerciale;

Ai fini del presente Regolamento possono essere considerate anche altre prestazioni erogate a fronte di un contributo da parte dell'utenza, che non rientrino tra i servizi pubblici essenziali o espletati a garanzia di diritti fondamentali. A tale riguardo si dovrà fare riferimento a quanto disposto dalla Legge 12.06.1990 n.146, dall'Accordo Collettivo Nazionale per il personale non dirigenziale del comparto Regioni-Autonomie Locali 19.09.2002 e dall'Accordo Collettivo Nazionale per il personale dirigente del comparto Regioni-Autonomie Locali, nonché alle relative modificazioni e integrazioni successivamente intervenute.

3. In tutti i casi sono fatte salve le norme che prevedono eventuali imposte, tasse o altri oneri, da non considerarsi sostituite o assorbite dal contributo richiesto all'utenza ai sensi del presente Regolamento.
4. La determinazione dei contributi viene effettuata in riferimento ai costi sostenuti, tenendo conto dei criteri di economicità efficienza ed efficacia e prevedendo forme di facilitazione nei confronti di organismi che svolgono attività di volontariato o sociali senza scopo di lucro, nonché nei confronti delle categorie protette.
5. I contributi richiesti all'utenza possono essere aggiornati annualmente sulla base degli indici ISTAT relativi al costo della vita.

Art.23 - Criteri di qualificazione delle economie di gestione e relativo utilizzo

1. L'economia di gestione consiste nell'ammontare delle somme introitate a titolo di contributo dell'utenza, al netto dell'IVA eventualmente dovuta, quale abbattimento, totale o parziale, del costo della prestazione resa e che altrimenti sarebbe interamente a carico del Comune.
2. Le economie di gestione di cui al comma 1) sono utilizzate secondo gli indirizzi definiti annualmente dalla Giunta Comunale per le seguenti finalità:
 - a) Una quota pari almeno al 70% costituisce economia di bilancio;
 - b) La restante quota, e dunque fino ad un massimo del 30%, può essere destinata alle risorse decentrate ai sensi dell'art.15 comma 1 lett. d) del CCNL 01/04/99 e successive modificazioni ed integrazioni.

VI - NORME FINALI

Art.24 - Trattamento dei dati personali

1. I dati personali raccolti in applicazione del presente regolamento saranno trattati esclusivamente per le finalità dallo stesso previste nel rispetto del D.Lgs.196/2003 e successive modificazioni e degli atti normativi ed organizzativi adottati in materia dal Comune.
2. I dati possono essere oggetto di comunicazione e/o diffusione a soggetti pubblici e privati in relazione alle finalità del regolamento.

Art.25 - Rinvio

1. Per quanto non espressamente previsto dal presente regolamento trovano applicazione le disposizioni dell'art. 43 delle legge 449/1997 e successive modificazioni e integrazioni.